

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE

103/2013/R/GAS

**RINNOVO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
ASSICURAZIONE DEI CLIENTI FINALI CIVILI DEL GAS
DISTRIBUITO A MEZZO DI GASDOTTI LOCALI
E DI RETI DI TRASPORTO**

Documento per la consultazione

Mercato di incidenza: gas

15 marzo 2013

Premessa

Questo documento per la consultazione illustra gli orientamenti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) in merito al rinnovo dell'assicurazione a favore dei clienti finali del gas distribuito a mezzo di gasdotti locali e reti di trasporto, attualmente regolata dalla deliberazione 25 maggio 2010, ARG/gas 79/10.

Questo documento per la consultazione si inquadra nel procedimento avviato con la deliberazione dell'Autorità 12 marzo 2013, 102/2013/R/gas, e viene diffuso per offrire l'opportunità a tutti i soggetti interessati di presentare osservazioni e proposte.

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte, in forma scritta, entro il **15 aprile 2013**.*

Per agevolare la pubblicazione dei contenuti dei documenti pervenuti in risposta a questa consultazione si chiede di inviare, ove possibile, tali documenti in formato elettronico. I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti a indicare quali parti della propria documentazione sono da considerare riservate.

È preferibile che i soggetti interessati inviino le proprie osservazioni e commenti attraverso il servizio interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità. In alternativa, osservazioni e proposte dovranno pervenire ai recapiti sotto indicati tramite uno solo di questi mezzi: e-mail (preferibile) con allegato il file contenente le osservazioni, fax o posta.

Indirizzo a cui far pervenire osservazioni e suggerimenti:

Autorità per l'energia elettrica e il gas
Direzione Consumatori e Utenti
Unità Avvocatura del consumatore

Piazza Cavour, 5 - 20121 Milano
tel.: 02.65565.313/387
fax: 02.65565.230
e-mail: consumatori@autorita.energia.it
sito internet: www.autorita.energia.it

INDICE

1. Introduzione.....	4
2. La regolazione attuale.....	5
<i>L'assicurazione obbligatoria</i>	<i>5</i>
<i>Il ruolo del contraente.....</i>	<i>5</i>
<i>L'informazione dei clienti</i>	<i>6</i>
<i>La copertura dei costi.....</i>	<i>7</i>
3. Gli incidenti da gas.....	7
4. La polizza assicurativa in vigore.....	9
<i>Principali caratteristiche della polizza</i>	<i>9</i>
<i>Andamento della gestione.....</i>	<i>10</i>
5. Gli orientamenti dell'Autorità	13
<i>Durata della copertura assicurativa</i>	<i>13</i>
<i>Contraente dell'assicurazione.....</i>	<i>13</i>
<i>Prestazioni di primo intervento (sezione assistenza della polizza).....</i>	<i>14</i>
<i>Estensione della sezione infortuni della polizza.....</i>	<i>15</i>
<i>Tempestività dei pagamenti e relative penali.....</i>	<i>17</i>
<i>Massimali e premi</i>	<i>18</i>
<i>Introduzione di meccanismi di riduzione incentivante del premio.....</i>	<i>19</i>
<i>Copertura dei costi.....</i>	<i>20</i>
<i>Tempi di attuazione dell'intervento.....</i>	<i>21</i>

1. Introduzione

- 1.1 La legge 14 novembre 1995, n. 481, istitutiva dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità), prevede:
- all'articolo 1, comma 1, che l'Autorità promuova la tutela degli interessi di utenti e consumatori;
 - all'articolo 2, comma 12, lettera c), che l'Autorità emani direttive in grado di assicurare nell'erogazione dei servizi da essa regolati il rispetto dell'ambiente, la sicurezza degli impianti e la salute degli addetti;
 - all'articolo 2, comma 12, lettera e), che l'Autorità stabilisca ed aggiorni, in relazione all'andamento del mercato, la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe nonché le modalità per il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale.
- 1.2 I clienti finali del gas (gas naturale o gas diversi da gas naturale) connessi a gasdotti locali e a reti di trasporto godono attualmente in Italia di una copertura assicurativa obbligatoria contro i rischi derivanti dall'uso del gas a valle del punto di consegna, la cui operatività è disciplinata dalle disposizioni adottate dall'Autorità con la deliberazione 25 maggio 2010, ARG/gas 79/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 79/10).
- 1.3 Una prima disciplina della copertura assicurativa è stata introdotta dall'Autorità, per il periodo 1° ottobre 2004 - 30 settembre 2007, limitatamente ai clienti connessi a gasdotti locali, con la deliberazione 12 dicembre 2003, n. 152/03 (di seguito: deliberazione 152/03). Con tale intervento l'Autorità ha inteso garantire la continuità delle analoghe coperture assicurative derivanti dai contratti di assicurazione stipulati originariamente dalla Snam SpA a partire dal 1991, in concomitanza con l'adeguamento da parte del Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) della quota fissa della materia prima utilizzata ai fini del calcolo delle tariffe per la fornitura di gas al mercato civile, e successivamente rinnovati da Eni SpA e quindi da Stogit SpA.
- La deliberazione 19 dicembre 2005, n. 277/05 ha successivamente esteso l'obbligo di assicurazione anche ai clienti connessi alle reti di trasporto, e ha integrato la deliberazione n. 152/03 con misure volte a potenziare gli strumenti di informazione dei clienti in merito all'esistenza dell'assicurazione.
- L'Autorità ha quindi proceduto, con la deliberazione 20 marzo 2007, n. 62/07 (di seguito: deliberazione n. 62/07), a una sostanziale conferma per il periodo 1° ottobre 2007 - 30 settembre 2010 della disciplina introdotta con la deliberazione n. 152/03.
- La deliberazione ARG/gas 79/10, infine, ha rinnovato la copertura assicurativa per il periodo 1° ottobre 2010 - 31 dicembre 2013 prevedendo l'introduzione di elementi migliorativi della polizza a vantaggio degli assicurati e a beneficio di una maggiore trasparenza della gestione.
- 1.4 Il 31 dicembre 2013 si concluderà quindi il periodo di applicazione della disciplina introdotta con la deliberazione ARG/gas 79/10 e giungerà a scadenza la durata della relativa polizza di assicurazione.

- 1.5 Questo documento per la consultazione viene diffuso nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione 12 marzo 2013, 102/2013/R/gas finalizzato, previa consultazione di tutti i soggetti interessati, all'adozione dei provvedimenti necessari per il rinnovo della disciplina in materia di assicurazione dei clienti finali del gas, individuando le modifiche e integrazioni che, in coerenza con quanto già definito in precedenti provvedimenti, consentano l'introduzione di elementi migliorativi a vantaggio degli assicurati e a beneficio di una maggiore efficienza e trasparenza della gestione.

2. La regolazione attuale

L'assicurazione obbligatoria

- 2.1 L'operatività della copertura assicurativa obbligatoria contro i rischi derivanti dall'uso del gas è attualmente disciplinata dall'Allegato 1 alla deliberazione ARG/gas 79/10.
- 2.2 Tutti i clienti finali civili del gas devono essere garantiti da un contratto di assicurazione per gli infortuni, anche subiti dai familiari conviventi e dai dipendenti, per gli incendi e per la responsabilità civile, derivanti dall'uso del gas loro fornito tramite un impianto di distribuzione o una rete di trasporto, a valle del punto di consegna.
- 2.3 Per "cliente finale civile" si intende, ai soli fini della regolazione in esame, ogni cliente finale che utilizza il gas (gas naturale o gas diversi da gas naturale), fornito a mezzo di un impianto di distribuzione o di una rete di trasporto, per alimentare un impianto di utenza, con l'esclusione:
- dei clienti finali di gas naturale caratterizzati da un consumo annuo superiore a 200.000 metri cubi alle condizioni standard per utilizzi industriali;
 - dei clienti finali di gas naturale caratterizzati da un consumo annuo superiore a 300.000 metri cubi alle condizioni standard per utilizzi ospedalieri;
 - dei consumatori di gas naturale per autotrazione.

Sono esclusi dall'assicurazione tutti i soggetti che utilizzano il gas fornito attraverso bombole o serbatoi (ad esempio il Gpl fornito in bombole per alimentare piani di cottura).

Il ruolo del contraente

- 2.4 Il compito di stipulare un unico contratto nazionale di assicurazione per conto dei clienti finali civili, individuando l'impresa assicuratrice mediante una procedura ad evidenza pubblica che tenga conto degli indirizzi e dei requisiti stabiliti dall'Autorità, è assegnato come previsto per i precedenti periodi assicurativi, al Comitato Italiano Gas (di seguito: CIG).

Allo stesso CIG, in qualità di contraente della polizza, sono inoltre assegnati compiti in materia di:

- raccolta delle denunce di sinistro;
- pubblicazione nel proprio sito internet di informazioni e documentazione relative all'assicurazione e al suo funzionamento;

- attivazione di un numero verde e di un indirizzo e-mail per fornire informazioni agli interessati in merito ai sinistri aperti;
- informazione dei venditori interessati dei sinistri di cui è venuto a conoscenza;
- vigilanza sulla corretta attuazione da parte dell'impresa assicuratrice delle clausole contrattuali in materia di penali, garantendo la corretta informazione nei confronti dei danneggiati interessati;
- rendicontazione periodica all'Autorità sulla situazione dei sinistri aperti, sulle denunce di sinistro pervenute e gli ulteriori sinistri di cui è venuto a conoscenza, sulle somme ricevute dalla Cassa Conguaglio per il settore elettrico (di seguito: CCSE) a copertura del premio assicurativo e sui costi sostenuti per l'espletamento dei compiti assegnati;
- gestione dei rapporti tra imprese assicuratrici e clienti interessati per i sinistri ancora aperti relativi al periodo antecedente il 30 settembre 2010;
- invio periodico di una nota informativa sull'assicurazione al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, all'Associazione Nazionale Comuni Italiani, alle principali associazioni di consumatori e di proprietari immobiliari.

2.5 La copertura degli oneri derivanti dall'espletamento dei compiti affidati in materia di assicurazione, è riconosciuta al CIG per importi rendicontati fino a un massimo di 120.000 euro per il periodo 1° ottobre - 31 dicembre 2010 e fino a un massimo di 480.000 euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.

L'informazione dei clienti

2.6 Per quanto riguarda l'informazione dei clienti finali, beneficiari della copertura assicurativa, l'Autorità ha previsto, oltre ai compiti assegnati al CIG, che le imprese distributrici e le imprese di vendita pubblichino nel proprio sito internet, in una sezione facilmente accessibile, la documentazione relativa all'assicurazione e alla sua attivazione (polizza, modulo per la denuncia del sinistro, recapiti del CIG dedicati all'informazione in merito ai sinistri aperti). Le imprese di vendita sono inoltre tenute a:

- informare i clienti, in occasione della stipulazione del contratto di fornitura, in merito all'assicurazione e alle modalità di denuncia di eventuali sinistri;
- inserire specifiche informazioni relative all'assicurazione nelle bollette;
- informare i propri clienti coinvolti in un sinistro di cui siano venute a conoscenza in merito alla possibilità di avvalersi dell'assicurazione e delle modalità di denuncia del sinistro.

2.7 L'Autorità ha inoltre affidato allo Sportello per il consumatore di energia (di seguito: Sportello) l'attività di informazione al pubblico relativa alle disposizioni in materia di assicurazione. A tale proposito, lo Sportello ha tra l'altro attivato nell'albero fonico di prima risposta del servizio di informazione telefonica mediante *call center*, un'apposita ramificazione di primo livello dedicata a tale argomento.

Dall'attivazione del servizio di informazione sull'assicurazione gas (ottobre 2010) il *call center* dello Sportello ha gestito oltre 20.000 chiamate relative a tale argomento; nel corso del 2012 le chiamate gestite sono state oltre 8.200, in leggera flessione rispetto al numero di chiamate gestite nel 2011.

La copertura dei costi

- 2.8 I costi sostenuti per l'attuazione delle disposizioni stabilite dall'Autorità in materia di assicurazione sono coperti mediante una componente addizionale della tariffa di distribuzione e una componente addizionale della tariffa di trasporto.

Le componenti addizionali sono addebitate annualmente dall'impresa distributrice e dall'impresa di trasporto agli utenti del servizio in ragione del numero medio di clienti (intesi come punti di riconsegna) serviti nell'arco dell'anno; a tale numero medio viene applicato un costo per punto di riconsegna che per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 assume il valore di 0,70 euro/anno.

Nel caso del gas naturale, i venditori addebitano a loro volta ai propri clienti finali civili, in un'unica soluzione con cadenza annuale e per ciascun punto di riconsegna, un importo pari a 0,30 euro specificando in bolletta la causale "quota annuale per l'assicurazione dei clienti finali civili del gas"; la parte restante della componente addizionale, pari a 0,40 euro/anno, resta in carico al venditore.

Per i gas diversi dal gas naturale, qualora l'utente del servizio di distribuzione coincida con il cliente finale civile, l'impresa distributrice addebita al cliente finale medesimo l'intero importo pari al costo per cliente sopra richiamato (0,70 euro/anno).


Il gettito delle componenti addizionali alimenta un apposito conto istituito presso la CCSE, che provvede alle erogazioni a favore del CIG per la copertura del premio e dei costi riconosciuti per l'espletamento delle attività ad esso affidate.

3. Gli incidenti da gas

- 3.1 Ai fini del monitoraggio di tutti gli incidenti da gas avvenuti in Italia, l'Autorità ha imposto ai distributori di gas l'obbligo, in caso di incidente, di inviare appositi rapporti al CIG; è stato inoltre richiesto allo stesso CIG di inviare annualmente all'Autorità un rapporto relativo a tutti gli incidenti rilevati nell'anno precedente presso le utenze finali civili da gas distribuito a mezzo reti di distribuzione e di trasporto (coperti dall'assicurazione) e da gas in bombole e piccoli serbatoi (non coperti dall'assicurazione).

Il *Grafico 1* visualizza l'andamento degli incidenti da gas, a valle del punto di riconsegna, per punti connessi a reti di distribuzione e di trasporto rilevati dal CIG negli anni 2009, 2010 e 2011.

Grafico 1 – incidenti da gas, a valle del punto di riconsegna, per punti connessi a reti di distribuzione e di trasporto in Italia (fonte: CIG)



3.2 Per quanto riguarda le utenze connesse a reti di distribuzione o di trasporto, la statistica sugli incidenti redatta dal CIG relativa all'anno 2011 evidenzia una riduzione, rispetto all'anno precedente, degli incidenti nelle utenze servite, sia per entità numerica (144 eventi contro i 195 del 2010), sia per i decessi (20 contro 23 del 2010) e per gli infortuni (304 contro 385 del 2010).

Tali riduzioni sono almeno in parte imputabili alla contrazione dei consumi di gas nel settore civile, dovuta anche al favorevole andamento climatico del quarto trimestre del 2011, che ha determinato una riduzione dei casi di intossicazione da monossido di carbonio, categoria di incidenti alla quale sono in gran parte ascrivibili le riduzioni registrate. In relazione alla positiva tendenza in atto, occorre inoltre considerare che l'adozione da parte dell'Autorità, con deliberazione 18 marzo 2004, n. 40/04, del regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas (che ha introdotto, tra l'altro, l'accertamento da parte delle imprese distributrici in merito alla correttezza della documentazione tecnica rilasciata dagli installatori), con l'obiettivo di promuovere la corretta attuazione delle disposizioni in materia di sicurezza degli impianti di utenza previste dalla legge.

Le cause degli incidenti da gas possono essere ricondotte, in ultima analisi, a tre grandi tipologie: distrazione o cattiva utilizzazione degli apparecchi a gas, non corretta realizzazione o installazione degli apparecchi stessi e non corretta manutenzione. In particolare, la causa prevalente dei sinistri è risultata la non idoneità dell'impianto di evacuazione fumi (29% dei casi, in aumento di cinque punti rispetto al 2010 nonostante i minori consumi); tra le altre cause, casi di suicidio o tentato suicidio (13%), uso scorretto o errata manovra su impianti o apparecchi (9%); irregolarità dell'impianto (8%) e insufficiente aerazione e ventilazione dei locali (4%).

3.3 Anche nella prospettiva di ulteriori miglioramenti della situazione relativa alle criticità emerse, è senz'altro possibile ritenere che, stante l'impossibilità di eliminare del tutto il rischio di incidenti da gas, e in particolare di incidenti rilevanti, resti ferma la necessità che l'Autorità disponga il mantenimento di una copertura assicurativa a tutela di quanti siano coinvolti negli incidenti stessi.

4. La polizza assicurativa in vigore

- 4.1 In relazione al rinnovo della copertura assicurativa per il periodo 2010-2013, la deliberazione ARG/gas 79/10 ha stabilito che la nuova polizza dovesse riprodurre condizioni pari o migliorative rispetto alla precedente, individuando quali forme migliorative necessarie:
- un valore minimo del massimale per responsabilità civile verso terzi pari a 10 milioni di euro;
 - un preavviso non inferiore a 120 giorni per l'esercizio del diritto di recesso da parte dell'impresa assicuratrice;
 - obblighi di rendicontazione periodica per l'impresa assicuratrice verso il CIG, con penali automatiche in caso di ritardata, omessa o incompleta rendicontazione;
 - penali automatiche per l'impresa assicuratrice, a favore del sinistrato, in caso di ritardi nei rimborsi imputabili all'impresa stessa;
 - messa a disposizione del danneggiato, dietro sua richiesta, di un alloggio sostitutivo per un periodo massimo di 15 giorni, con oneri a carico dell'impresa assicuratrice.
- 4.2 Ulteriori elementi migliorativi della polizza potevano essere costituiti da un incremento dei massimali per incendio e infortunio e dall'erogazione ai sinistrati di eventuali aiuti di primo intervento in aggiunta al reperimento dell'alloggio sostitutivo.

Principali caratteristiche della polizza

- 4.3 I principali contenuti del contratto di assicurazione in vigore per il periodo 1° ottobre 2010 - 31 dicembre 2013, stipulato dal CIG in esito all'espletamento di un'apposita procedura ad evidenza pubblica, possono essere così riassunti:
- *responsabilità civile verso terzi*: copertura dei danni per morte, lesioni personali, danneggiamenti a immobili e/o cose, anche nel caso di colpa grave dell'assicurato o responsabilità derivante da fatto doloso di persone delle quali l'assicurato debba rispondere;
 - *incendio*: copertura, con formula "a primo rischio assoluto", dei danni a immobili e cose di proprietà dell'utente o utilizzatore, derivanti da incendio, scoppio o esplosione che siano conseguenza diretta di dispersioni e/o fughe di gas;
 - *infortuni*: indennizzo nei confronti dell'utilizzatore dell'impianto in cui si è verificato il sinistro, dei suoi familiari, parenti o affini conviventi, e dei dipendenti, per gli infortuni che abbiano per conseguenza la morte o una invalidità permanente, subiti in relazione a un sinistro che sia conseguenza diretta di dispersioni o fughe di gas, inclusi i casi di intossicazione e asfissia;
 - *assistenza*: aiuti di primo intervento con prestazioni a carico dell'impresa assicuratrice (soggiorno in albergo dell'assicurato, fino a un massimo di 15 giorni, in caso di inagibilità dell'abitazione; invio di un vetraio; interventi di emergenza su serrature e strumenti similari; invio di una guardia giurata fino a un massimo di 24 ore, rientro anticipato dell'assicurato che al momento del sinistro si trovi in viaggio).

- 4.4 I valori dei massimali/capitali/limiti di indennizzo relativi a ciascuna delle coperture sopra elencate sono quantificati dalla polizza in vigore come segue:
- per *responsabilità civile*, euro 11.000.000 per ogni sinistro per danni a persone, beni immobili o cose anche se appartenenti a più persone;
 - per *incendio*, euro 154.000 per ogni sinistro per danni a immobili o porzioni di immobili e euro 63.000 per ogni sinistro per danni a cose;
 - per *infortuni*, euro 195.000 per il caso di morte o invalidità permanente totale; secondo tabellare per invalidità permanente parziale;
 - per *assistenza*, come risultante dalla definizione delle singole prestazioni.
- 4.5 Il termine per la liquidazione dei danni o il pagamento degli indennizzi è di 45 giorni dal momento della richiesta, dalla possibilità dell'accertamento materiale del danno e, per il caso di infortuni, dalla stabilizzazione dei postumi invalidanti. È prevista la corresponsione di una penale a favore degli assicurati, pari al 15% dell'indennizzo dovuto, per i casi di ritardo nei pagamenti dovuti dall'impresa assicuratrice imputabile all'impresa stessa.
- Per i casi di responsabilità civile e di incendio è prevista la possibilità per il danneggiato di richiedere e ottenere, entro 60 giorni dalla data della richiesta, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo presumibilmente liquidabile del danno, che deve essere superiore a 25.000 euro.
- L'impresa assicuratrice è inoltre tenuta a raggiungere, alla fine di ogni anno solare, un rapporto del 40% tra somme pagate e somme ancora poste a riserva con riferimento all'annualità in corso e a quelle precedenti, subordinatamente alla sussistenza di tutti i requisiti previsti per la liquidazione dei sinistri.
- 4.6 In materia di recesso, il contratto prevede la facoltà per il contraente di recedere dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo con preavviso di 120 giorni; l'impresa assicuratrice rinuncia invece alla propria facoltà di recesso per sinistro.
- 4.7 La polizza prevede infine obblighi di rendicontazione periodica, con cadenza trimestrale, nei confronti del CIG, sulla situazione dei sinistri aperti e sulla struttura del pagato/riservato, con evidenza della situazione dei pagamenti dovuti e delle giustificazioni per le somme ancora in riserva. La rendicontazione del CIG si basa a sua volta sulle informazioni fornite dall'impresa assicuratrice previste dal contratto di assicurazione; per i casi di rendicontazione ritardata, omessa o incompleta da parte dell'impresa assicuratrice il contratto prevede l'applicazione di penali automatiche a carico dell'impresa stessa, a storno dei premi dovuti.

Andamento della gestione

- 4.8 In base ai dati contenuti nei rendiconti trasmessi dal CIG in attuazione degli obblighi previsti dalla deliberazione ARG/gas 79/10, aggiornati al 31 dicembre 2012, risulta che dalla data di prima attivazione della copertura assicurativa obbligatoria introdotta dall'Autorità (1° ottobre 2004) sono state aperte complessivamente 796 pratiche di sinistro, a fronte delle quali risultano effettuati pagamenti da parte delle imprese assicuratrici per circa 25,5 milioni di euro, con provviste a riserva al 31 dicembre 2012 per oltre 14,8 milioni di euro. Le pratiche chiuse nello stesso arco temporale risultano complessivamente pari a 653.

Per quanto riguarda il periodo di copertura della polizza attualmente in vigore per il quale sono disponibili dati definitivi (1° ottobre 2010 - 31 dicembre 2012), sono state aperte 268 pratiche di sinistro per le quali sono stati corrisposti oltre 2,7 milioni di euro con provviste a riserva al 31 dicembre 2012 per circa 6,5 milioni di euro; le pratiche ancora aperte relative al medesimo periodo risultano pari a 83.

- 4.9 Risulta pertanto evidente la persistente gravità degli effetti sociali ed economici derivanti dagli incidenti da gas, che coinvolgono di norma più soggetti, e l'importanza dell'intervento regolatorio dell'Autorità, soprattutto in relazione ai casi di sinistro che in assenza di tale intervento non avrebbero trovato alcuna copertura assicurativa.
- 4.10 La rendicontazione del CIG conferma la sussistenza di criticità strutturali che condizionano la rapidità di chiusura dei sinistri, rilevabile dal rapporto tra pratiche aperte e chiuse e tra importi pagati e importi posti a riserva per ogni periodo assicurativo, in particolare per il periodo di competenza della polizza attualmente in vigore (ma occorre notare anche che circa il 42% delle pratiche complessivamente ancora aperte al 31 dicembre 2012 risulta ricadere nella competenza delle polizze precedenti a quella attualmente in vigore).

Le cause di tali criticità sono riconducibili principalmente ai tempi della giustizia penale e soprattutto civile per gli accertamenti di competenza, alle difficoltà nell'individuazione degli aventi diritto (nei casi di decesso, o nei casi di danni a fabbricati in assenza di specifica documentazione catastale), alla frequente indisponibilità delle parti a sottoscrivere accordi extragiudiziali, alle maggiori problematiche insorgenti per i casi di coassicurazione (reperimento della documentazione, interpretazione delle diverse coperture, conflitti tra imprese assicuratrici).

In relazione a questa criticità occorre rilevare che nei primi mesi del 2012 il CIG ha predisposto e pubblicato un nuovo modulo per la denuncia dei sinistri, riformulato al fine di consentire all'impresa assicuratrice la raccolta, già in sede di denuncia di sinistro, di una serie di informazioni utili per sveltire l'iter delle pratiche di risarcimento e indennizzo.

- 4.11 Nel corso del 2012, inoltre, il CIG, d'intesa con la Direzione Consumatori e Utenti dell'Autorità, ha avviato un confronto con l'impresa assicuratrice finalizzato a valutare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle penali previste contrattualmente in caso di ritardi nei pagamenti per le singole pratiche e di mancato raggiungimento del rapporto tra somme pagate e somme ancora poste a riserva. Tale confronto ha portato al riconoscimento da parte dell'impresa assicuratrice di una riduzione del premio dovuto per l'annualità 2013 e a un significativo miglioramento della situazione dei pagamenti e del rapporto tra somme pagate e somme ancora poste a riserva al 31 dicembre 2012; è tuttavia emersa la sussistenza di serie difficoltà nella concreta applicazione delle clausole menzionate, dovute all'elevata complessità delle valutazioni necessarie ad accertare la sussistenza in capo all'impresa assicuratrice di responsabilità per le tempistiche di pagamento.
- 4.12 In relazione alla facoltà riconosciuta contrattualmente ai danneggiati di richiedere e ottenere prima della liquidazione del danno, qualora il danno presumibile sia superiore a 50.000 euro, il pagamento di un acconto fino al massimo del 50%

dell'importo presumibilmente liquidabile, emerge che tale facoltà viene esercitata solo eccezionalmente, nonostante le informazioni e le sollecitazioni del CIG.

La resistenza dei danneggiati pare motivata in molti casi dal timore che la richiesta dell'anticipo possa in qualche modo pregiudicare l'ottenimento di un congruo risarcimento finale.

- 4.13 Un ulteriore elemento di valutazione offerto dalle rendicontazioni del CIG emerge dalla differenza tra il numero di incidenti risultanti dalla rilevazione statistica e quello dei sinistri denunciati ai fini dell'assicurazione.

Tale differenza, peraltro in diminuzione rispetto agli anni precedenti, sconta in primo luogo il tempo necessariamente intercorrente tra l'evento e la predisposizione della denuncia (il CIG segnala che nel corso dei primi mesi del 2012 sono pervenute ulteriori denunce per sinistri avvenuti nel corso dell'anno precedente); in secondo luogo, la differenza risulta sensibilmente superiore per gli incidenti minori rispetto agli incidenti più gravi.

A tale proposito occorre richiamare la difficoltà, dovendosi tenere conto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali sensibili, di contattare persone vittime di incidenti o loro eredi che non hanno avanzato richiesta di apertura della pratica di rimborso e di reperire dati attendibili circa i presunti intossicati da riflusso in ambiente dei prodotti della combustione, quando ospedalizzati, soprattutto nei frequenti casi di intervento della magistratura.

Allo scopo di incrementare il "tasso di fruizione" della polizza, il CIG segnala di aver intrapreso azioni rivolte a garantire un'informazione tempestiva ai soggetti interessati in merito alla copertura assicurativa, sia attraverso comunicazioni dirette ai soggetti incidentati o, se non sono noti, al sindaco del comune sul cui territorio è avvenuto il sinistro, sia stipulando un accordo con la Direzione generale Prevenzione ed emergenze del Ministero dell'Interno in base al quale le squadre dei Vigili del Fuoco che intervengono sui luoghi dei sinistri informano i sinistrati circa i loro diritti e i benefici della copertura assicurativa, inclusa la messa a disposizione di un alloggio sostitutivo. In esito a tali attività risulta che la quasi totalità degli incidenti mortali avvenuti nel corso del 2012 sono stati denunciati, con la conseguente apertura delle relative pratiche di rimborso/risarcimento dei danni subiti.

- 4.14 Occorre infine rilevare, in relazione alla sezione *assistenza* della polizza in vigore, che i relativi benefici, tra cui rientra principalmente la messa a disposizione di un alloggio sostitutivo, non sono stati mai richiesti nonostante le azioni poste in essere dal CIG a suo sostegno, sia informando direttamente i soggetti aventi diritto a usufruirne sia definendo un accordo con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che ha provveduto ad allertare proprie strutture territoriali per rendere edotti i danneggiati circa i contenuti e le modalità di accesso di questo servizio.

Le ragioni per cui i danneggiati non hanno ritenuto di attivare questa procedura sembrano essere principalmente l'intervento immediato di parenti o dell'amministrazione comunale locale, che tende a risolvere il problema in tempi brevissimi, e la limitazione a soli 15 giorni del beneficio, che nei casi più gravi lo fa apparire un rimedio troppo limitato rispetto al fabbisogno, facendo individuare sin da subito soluzioni alternative più durevoli.

5. Gli orientamenti dell'Autorità

- 5.1 Con questo documento per la consultazione l'Autorità intende raccogliere osservazioni e proposte da parte di tutti i soggetti interessati, in particolare in merito agli aspetti della disciplina in materia di assicurazione che possono essere ulteriormente migliorati.

Al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione in vista dell'avvio delle attività propedeutiche al rinnovo dell'assicurazione, nel corso del 2012 gli uffici dell'Autorità hanno richiesto al CIG, in qualità di attuale contraente delle polizze, di effettuare un primo monitoraggio, anche avvalendosi di più consulenti, sui prodotti disponibili nel mercato assicurativo e sulle soluzioni praticabili al fine di migliorare l'efficacia dell'intervento a vantaggio dei consumatori. Gli orientamenti di seguito illustrati tengono conto pertanto anche degli esiti dell'attività di monitoraggio svolta dal CIG.

La *Tabella 1* riportata in calce a questo documento offre una visione sintetica di tali orientamenti in relazione alle caratteristiche della polizza attualmente in vigore.

Durata della copertura assicurativa

- 5.2 L'Autorità ritiene, anche sulla base dell'esperienza finora maturata, che la durata triennale garantisca un'adeguata stabilità alla copertura assicurativa, e consenta al contempo di verificare con cadenze non eccessivamente lunghe il funzionamento del contratto in essere e l'eventuale adeguamento all'evoluzione del mercato assicurativo.

Per tali motivi l'Autorità intende quindi confermare la durata triennale del rinnovo della copertura assicurativa.

Q1: *Si condivide l'opportunità di confermare la durata triennale della copertura assicurativa? In caso contrario, per quali motivi? Quale sarebbe la durata ottimale, e perché?*

Contraente dell'assicurazione

- 5.3 La scelta di individuare il CIG quale contraente della polizza è stata operata dall'Autorità con la deliberazione 152/03, e riconfermata con i successivi provvedimenti, considerando che il CIG:

- in base al proprio statuto, opera senza fini di lucro e ha per scopo lo studio dei problemi scientifici e tecnici e la redazione di progetti di norma attinenti al settore dei gas combustibili; è un ente federato all'UNI (ente nazionale italiano di unificazione) e annovera tra i propri soci di diritto il Ministero dello Sviluppo economico, il Ministero dell'Interno, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, il Ministero della Salute e, dal 2012, il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU);
- è un soggetto esterno alla filiera del gas e offre pertanto la garanzia di operare in condizioni di neutralità rispetto agli interessi dei soggetti interni alla filiera;

- è in grado di sviluppare importanti sinergie tra le attività inerenti la promozione dell'uso sicuro degli impianti di utenza a gas che gli sono proprie e le attività affidate al contraente dell'assicurazione, in particolare per quanto riguarda gli aspetti di prevenzione e monitoraggio.

In occasione del rinnovo della copertura assicurativa per il periodo 2010-2013, l'Autorità ha valutato e posto in consultazione la possibilità di affidare il ruolo di contraente all'Acquirente Unico SpA, in relazione a quanto previsto dall'articolo 27, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, secondo il quale l'Autorità "si avvale del Gestore dei servizi elettrici Spa e dell'Acquirente unico Spa per il rafforzamento delle attività di tutela dei consumatori di energia, anche con riferimento alle attività relative alle funzioni di cui all'articolo 2, comma 12, lettere l) e m), della legge 14 novembre 1995, n. 481, nonché per l'espletamento di attività tecniche sottese all'accertamento e alla verifica dei costi posti a carico dei clienti come maggiorazioni e ulteriori componenti del prezzo finale dell'energia".

In esito alla consultazione, l'Autorità ha ritenuto opportuno confermare il CIG, in ragione della specializzazione e dell'esperienza specifica maturata, nel ruolo di contraente della polizza, e affidare allo Sportello per il consumatore di energia il ruolo di punto di contatto informativo in materia di assicurazione, come già richiamato al paragrafo 2.7.

- 5.4 Alla luce di quanto esposto nel precedente capitolo 4, l'Autorità, valuta positivamente i risultati fino ad ora ottenuti dal CIG nella gestione dell'assicurazione, anche se ancora suscettibili di miglioramenti soprattutto in tema di controllo sulla tempestività dei rimborsi, e intende pertanto confermare tale soggetto quale contraente anche per il prossimo periodo assicurativo confermando altresì, anche in ragione della qualificazione già acquisita, il limite massimo dell'importo riconosciuto per la copertura degli oneri derivanti dall'espletamento dei compiti affidati in materia di assicurazione.

Per quanto riguarda il ruolo di punto di contatto per l'informazione al pubblico, tale funzione resta affidata allo Sportello per il consumatore di energia in quanto punto unico di contatto ai sensi dell'articolo 7, comma 6 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n.93, come previsto dalla deliberazione dell'Autorità 26 luglio 2012, n. 323/2012/E/com.

Q2: *Si condivide l'orientamento di confermare il CIG nel ruolo di contraente dell'assicurazione? In caso contrario, per quali motivi? Quale soggetto alternativo potrebbe svolgere tale ruolo?*

Prestazioni di primo intervento (sezione assistenza della polizza)

- 5.5 Come già riportato nel precedente paragrafo 4.14, i benefici previsti dalla sezione *assistenza* della polizza (principalmente la messa a disposizione di un alloggio sostitutivo) non sono stati mai richiesti dai danneggiati nell'intero arco temporale coperto dall'attuale polizza, nonostante le azioni informative poste in essere o promosse dal CIG.

5.6 Alla luce di tale esperienza, si ritiene che la conferma per il prossimo periodo assicurativo della previsione di prestazioni di primo intervento possa essere giustificata solo introducendo elementi migliorativi, relativi almeno ai principali elementi di criticità emersi (la durata del periodo di soggiorno nell'alloggio sostitutivo, limitata a 15 giorni; il termine per la messa a disposizione dell'alloggio, entro le 48 ore successive alla richiesta di intervento), che consentano di prefigurare l'effettiva fruizione da parte dei danneggiati, in alternativa all'intervento della comunità o delle istituzioni locali.

A tale proposito potrebbe essere ipotizzata la sostituzione del beneficio attuale (ricerca diretta da parte dell'impresa assicuratrice dell'alloggio sostitutivo) con una forma di rimborso delle spese sostenute dal danneggiato per la permanenza in una struttura individuata direttamente dal danneggiato medesimo, per un periodo massimo superiore al limite attualmente previsto (ad esempio 6/12 mesi). Quest'ultima variazione comporterebbe tuttavia uno snaturamento della garanzia di assistenza (la cui caratteristica di prestazione è individuata nell'emergenza, e quindi riferita a periodi brevi); occorrerebbe pertanto prevedere l'affiancamento alle prestazioni di emergenza, erogate nell'imminenza dell'incidente, di un ulteriore tipo di copertura, di tipo "perdite pecuniarie", relativa al periodo successivo. Il contenuto della sezione *assistenza* inoltre, potrebbe essere eventualmente esteso a garanzie aggiuntive (ad esempio, la copertura delle spese per la progettazione e realizzazione di adattamenti alle abitazioni in caso di infortuni disabilitanti).

Tali soluzioni comporterebbero tuttavia una maggiore complessità ed eterogeneità del contenuto della polizza e non sembrano comunque offrire sufficienti garanzie in termini di effettiva fruizione da parte dei beneficiari. L'eliminazione della sezione *assistenza* tra i requisiti della futura polizza comporterebbe al contrario, oltre a una corrispondente riduzione dei costi (la sezione *assistenza* rappresenta attualmente circa il 3,9% del costo complessivo), una focalizzazione sul contenuto assicurativo principale e una migliore qualificazione della domanda di garanzia sottesa alla collocazione del contratto sul mercato.

5.7 L'Autorità è pertanto orientata a non confermare, tra i requisiti della copertura assicurativa da rinnovare, le prestazioni di primo intervento previste dal contratto attualmente in vigore nella sezione *assistenza*.

Q3: *Si condivide l'orientamento di non rinnovare per il prossimo periodo assicurativo le prestazioni presenti nella sezione assistenza del contratto attualmente in vigore? Se no, per quali motivi, e quali soluzioni migliorative si suggeriscono per rendere effettiva la fruizione delle prestazioni da parte dei potenziali beneficiari?*

Estensione della sezione infortuni della polizza

5.8 La copertura offerta dalla polizza attualmente in vigore per gli eventi previsti nella sezione *infortuni* si estende esclusivamente ai casi di invalidità permanente dell'infortunato. È inoltre esplicitamente previsto che le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico degli assicurati.

5.9 A tale proposito, in un'ottica di miglioramento delle garanzie fornite dall'intervento dell'Autorità, possono essere prese in considerazione due ipotesi:

a) l'estensione della copertura ai casi di invalidità temporanea dell'infortunato, allo scopo di garantire una forma di ristoro a fronte degli oneri o delle perdite economiche derivanti dall'infortunio, e in particolare dall'impossibilità per l'infortunato di svolgere, seppure per un periodo limitato e in forma totale o parziale, la propria attività abituale.

Questa ipotesi, a parità delle altre condizioni, avrebbe per effetto l'ampliamento della platea dei soggetti beneficiari della copertura assicurativa; potrebbe contemplare l'erogazione di una somma forfetaria a titolo di indennizzo per forzata inattività temporanea, totale o parziale, per un periodo limitato al perdurare delle condizioni di inabilità e comunque non superiore a un limite massimo predeterminato (ad esempio, un anno);

b) l'introduzione di forme di copertura, anche parziale, riferite a periodi di tempo limitati, per le spese di cura, allo scopo di alleviare gli oneri derivanti per l'infortunato dalla necessità di fruire di prestazioni mediche in conseguenza diretta del sinistro indennizzabile.

Questa ipotesi, a parità delle altre condizioni, avrebbe per effetto l'estensione delle garanzie riservate agli attuali beneficiari della copertura assicurativa; potrebbe contemplare un rimborso, anche parziale, delle spese sostenute entro un periodo temporale predefinito (ad esempio, entro un anno dalla data del sinistro) per prestazioni quali, ad esempio, visite mediche, analisi ed esami strumentali e di laboratorio, rette di degenza.

5.10 L'Autorità ritiene che entrambe le ipotesi formulate costituiscano forme di miglioramento pienamente rispondenti alle esigenze dei soggetti colpiti da infortuni per incidenti da gas e coerenti con gli obiettivi di carattere sociale perseguiti dalla disciplina dell'assicurazione.

5.11 Alla luce di tali considerazioni, e tenuto conto anche del possibile impatto in termini di costi delle innovazioni da introdurre, l'Autorità ritiene tuttavia possibile ipotizzare anche una soluzione intermedia, che preveda l'estensione della copertura assicurativa della sezione *infortuni* ai costi sostenuti per le spese di cura, con le caratteristiche sopra delineate, includendo tra i beneficiari di tale copertura anche i casi di invalidità temporanea dell'infortunato.

Questa soluzione consentirebbe sia di estendere le garanzie riservate agli attuali beneficiari della copertura assicurativa sia di introdurre nuove garanzie per i casi attualmente esclusi dalla copertura; sarebbe inoltre orientata a operare nell'ottica del riconoscimento di costi effettivamente sostenuti dagli infortunati in relazione al sinistro.

Q4: *Si condivide l'orientamento di estendere le garanzie della sezione infortuni a una forma di copertura, anche parziale, delle spese di cura, e ai casi di invalidità temporanea? In caso di risposta affermativa, quale delle tre soluzioni sopra individuate si ritiene preferibile, e per quali motivi? In caso contrario, per quali motivi?*

Q5: *Si ritiene che vi siano altre possibili forme di miglioramento delle garanzie per infortuni, preferibili rispetto agli orientamenti sopra esposti? Quali sono i relativi vantaggi e svantaggi?*

Tempestività dei pagamenti e relative penali

5.12 In relazione alle tempistiche di pagamento dei risarcimenti/indennizzi, la polizza attualmente in vigore prevede, come già accennato al paragrafo 4.5:

- per il singolo sinistro, il pagamento entro un termine di 45 giorni dal momento della richiesta documentata, dalla possibilità dall'accertamento materiale del danno e, per la sezione *infortuni*, dalla stabilizzazione dei postumi invalidanti;
- per l'insieme delle pratiche gestite, il raggiungimento, al termine di ogni anno solare, di un rapporto pari almeno al 40% tra somme pagate e somme ancora poste a riserva per l'annualità in corso e per le precedenti, subordinatamente alla sussistenza di tutti i requisiti previsti per la liquidazione dei sinistri.

Il mancato rispetto di tali requisiti comporta l'applicazione di penali a carico dell'impresa assicuratrice; ai fini dell'applicazione di tali clausole la polizza pone inoltre in capo all'impresa assicuratrice obblighi di rendicontazione periodica al CIG sulla situazione dei sinistri aperti e sulla struttura del pagato/riservato, con evidenza della situazione dei pagamenti dovuti e delle giustificazioni per le somme ancora in riserva.

5.13 Nonostante l'introduzione di tali previsioni contrattuali possa essere considerata un punto di forza dell'attuale polizza quale elemento di garanzia per il contraente e per gli assicurati, le rendicontazioni relative alla prima fase di gestione dell'attuale polizza hanno evidenziato il persistere di una situazione scarsamente soddisfacente riguardo la tempistica dei pagamenti e la struttura del pagato/riservato, fino al progressivo miglioramento riscontrato in seguito all'iniziativa intrapresa dal CIG volta all'applicazione delle penali definite contrattualmente (si veda sopra, al paragrafo 4.11) che ha portato al termine del 2012 al raggiungimento dell'obiettivo indicato contrattualmente.

Per quanto riguarda i singoli sinistri, occorre rilevare che i tempi di pagamento non dipendono tanto dalla necessità di elaborare le perizie e concordare sull'ammontare del danno, o per i casi di infortuni dalla necessità di attendere che i postumi invalidanti si stabilizzino quanto, almeno per i sinistri di una certa gravità, dalle attività "a monte", esperite in sede giudiziaria penale (accertamento della causa del sinistro, al fine di stabilire l'applicabilità della polizza; accertamento delle responsabilità, al fine di individuare i soggetti assicurati distinguendoli dai terzi danneggiati di stabilire eventuali profili di dolo che possono condizionare l'erogazione del risarcimento).

5.14 A tale proposito, stante l'impossibilità di incidere sui vincoli esterni alle tempistiche di pagamento, è possibile ipotizzare più linee di intervento volte ad accrescere la verificabilità dei casi di inadempimento da parte dell'impresa assicuratrice, quali ad esempio:

- una definizione più dettagliata delle tempistiche assegnate alle azioni intermedie di competenza dell'impresa assicuratrice (ad esempio, tempi massimi per la richiesta di visita medico legale);

- un maggiore coinvolgimento diretto dei sinistrati (invio di comunicazioni periodiche in merito allo stato di avanzamento della pratica, o di solleciti in merito all'invio della documentazione mancante per l'avanzamento della pratica);
- una semplificazione e razionalizzazione degli obblighi di rendicontazione periodici posti in capo all'impresa assicuratrice, volta a facilitare l'individuazione di criticità e di eventuali inadempimenti.

Tali interventi potrebbero essere inoltre affiancati da un rafforzamento degli strumenti informativi rivolti ai sinistrati in merito alla facoltà di richiedere e ottenere anticipi sui pagamenti.

- 5.15 Una soluzione alternativa potrebbe consistere nell'eliminazione degli attuali vincoli contrattuali relativi al termine per il pagamento dei singoli sinistri e al rapporto pagato/riservato, in quanto non facilmente verificabili e fonte di controversie tra le parti, e nell'introduzione di un sistema di misurazione di indicatori di qualità, opportunamente definiti ex ante, mediante l'invio di un questionario ai soggetti che hanno presentato denuncia sinistro, al fine di verificare l'andamento del processo di gestione del sinistro da parte dell'impresa assicuratrice. Il mancato rispetto di punteggi minimi in relazione agli indicatori di qualità, eventualmente emerso dalle risposte ai questionari, comporterebbe l'applicazione di penali per l'impresa assicuratrice, rese progressive in funzione del peggioramento delle risultanze dei questionari.

Questa soluzione potrebbe rivelarsi efficace nel far emergere eventuali criticità nella gestione della polizza e stimolare il loro superamento a beneficio di tutti gli assicurati, scongiurando la necessità di complesse valutazioni relative alle singole pratiche; la sua implementazione tuttavia potrebbe da un lato rivelarsi problematica se non supportata da un numero statisticamente significativo di risultanze, e dall'altro comportare un aumento di oneri e costi difficilmente quantificabile.

- 5.16 L'Autorità ritiene pertanto preferibile, ai fini di garantire la tempestività dei pagamenti da parte dell'impresa assicuratrice, prevedere un ampliamento e rafforzamento degli strumenti già presenti nella polizza attualmente in vigore, come ipotizzato in termini generali al paragrafo 5.14.

Q6: *Si condivide l'orientamento di ampliare e rafforzare gli strumenti volti a garantire pagamenti rapidi da parte dell'impresa assicuratrice in continuità con l'impostazione della polizza attualmente in vigore?*

Q7: *In caso non si condivide l'orientamento esposto, quali sono i motivi? Quali strumenti alternativi a quelli previsti dall'attuale regolazione contrattuale potrebbero essere più efficaci? Con quali vantaggi e svantaggi?*

Massimali e premi

- 5.17 L'analisi delle statistiche relative agli incidenti da gas avvenuti in Italia evidenzia per gli anni recenti, come riassunto nel precedente capitolo 3, una tendenza alla

progressiva riduzione degli eventi coperti dall'assicurazione, in termini sia di incidenti sia di numero di infortuni e decessi.

Sebbene questo andamento sia almeno in parte ascrivibile, in particolare per quanto riguarda l'anno 2011, alla contrazione dei consumi, è possibile ritenere che un diffuso e graduale miglioramento delle condizioni di sicurezza nell'uso del gas, anche per effetto della regolazione delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas introdotta dall'Autorità con la deliberazione n. 40/04, possa generare effetti virtuosi anche per il futuro. Oltre a tale elemento occorre tuttavia considerare che la valutazione del rischio assicurato non deve limitarsi ai soli elementi quantitativi, ma è fortemente condizionata dall'eventualità che si verifichino incidenti di portata rilevante.

Alla luce di tali considerazioni l'Autorità, allo scopo di evitare che eventuali incidenti di portata rilevante possano non trovare in futuro piena copertura nei massimali previsti dalla polizza, ritiene possibile prevedere un incremento dei massimali medesimi, almeno per quanto riguarda la sezione *incendio*, in misura non inferiore al 15-20% rispetto ai valori attuali.

Si ritiene inoltre possibile prevedere che tale aumento possa essere associato a una riduzione dei premi, o possa comunque essere acquisito senza oneri aggiuntivi anche considerando la contestuale introduzione di contenuti migliorativi per gli assicurati, quali ad esempio quelli sopra illustrati in merito all'estensione della sezione *infortuni*.

- 5.18 L'Autorità intende quindi prevedere per il prossimo periodo assicurativo un incremento dei massimali rispetto ai valori definiti nella polizza attualmente in vigore, con riferimento almeno alle sezioni *incendio*. A tale riguardo si ritiene opportuno prevedere che il contraente, nella gara per l'aggiudicazione della polizza, lasci al mercato la definizione dell'equilibrio ottimale premio-massimali, strutturando la selezione sulla base di valori minimi dei massimali e valori massimi dei premi (non superiori ai corrispondenti valori attuali).

Q8: *Si condivide l'orientamento di incrementare i massimali attualmente previsti, almeno con riferimento alla sezione incendio, garantendo comunque il mantenimento di premi non superiori ai valori attuali? In caso contrario, per quali motivi?*

Q9: *Si condivide l'opportunità di lasciare al mercato l'individuazione dell'equilibrio ottimale tra premio e massimali all'interno di valori-limite predefiniti? In caso contrario, quale diversa soluzione si suggerisce, e per quali motivi?*

Introduzione di meccanismi di riduzione incentivante del premio

- 5.19 Nell'ipotesi del perdurare della situazione sinistri nei termini osservati negli anni più recenti (andamento decrescente del numero e delle conseguenze degli incidenti da gas coperti dalla polizza assicurativa, come descritto nel capitolo 3), ed equamente considerata l'incidenza dei costi per le riserve destinate agli eventi eccezionali o di particolare gravità, per il prossimo periodo assicurativo potrebbe essere giustificata, oltre all'aspettativa di una riduzione del premio, almeno in

termini relativi (al netto cioè dell'incidenza dei miglioramenti che potranno essere introdotti nella nuova polizza a vantaggio degli assicurati), l'introduzione di una clausola contrattuale di riduzione incentivante del premio assicurativo, relativa almeno alla sezione *infortuni* della polizza.

Il meccanismo di riduzione incentivante sarebbe definito in modo tale da prevedere, in caso di andamento tecnico della polizza favorevole, la restituzione da parte dell'impresa assicuratrice di una quota parte della differenza tra premio versato e indennizzi effettivamente erogati o posti a riserva per l'anno di riferimento. L'entità della quota parte oggetto di restituzione sarebbe determinata in funzione dell'effettivo andamento dei sinistri e rispetto a uno standard assunto a riferimento (ad esempio, la statistica media degli ultimi anni).

Inoltre, qualora si optasse per la definizione contrattuale di un sistema di misurazione di indicatori di qualità del servizio reso dall'impresa assicuratrice, quale quello ipotizzato al paragrafo 5.15 in relazione ai tempi di erogazione dei pagamenti, la quota del premio suscettibile di restituzione in forza del meccanismo di riduzione incentivante potrebbe essere dimensionata in modo tale da ridursi progressivamente, fino a un minimo predefinito, all'aumentare dei valori effettivamente erogati di qualità di gestione della polizza.

- 5.20 Gli importi oggetto di eventuali restituzioni da parte dell'impresa assicuratrice andrebbero ad alimentare il conto assicurazione gas istituito presso la CCSE. Tali importi potrebbero concorrere alla formazione di un saldo attivo del conto medesimo; la cui destinazione sarebbe determinata dall'Autorità con proprio provvedimento.
- 5.21 L'Autorità ritiene opportuno prevedere l'inserimento nella polizza relativa al prossimo periodo assicurativo di una clausola che preveda un meccanismo di riduzione incentivante del premio, relativa almeno alla sezione *infortuni* della polizza.

Q10: *Si condivide l'opportunità di definire meccanismi di profit sharing che comportino la restituzione di parte del premio in caso di andamento tecnico della polizza particolarmente favorevole? In caso contrario, per quali motivi?*

Copertura dei costi

- 5.22 Le proposte formulate in questo documento per la consultazione sono state elaborate considerando sia gli effetti della congiuntura economico-finanziaria sul mercato assicurativo sia la necessità di garantire maggiori benefici ai clienti finali in termini di massimali, di servizi forniti e di efficienza nella gestione della polizza.
- 5.23 L'Autorità ritiene che le proposte migliorative formulate in questo documento per la consultazione possano essere recepite nella definizione della polizza da stipulare per il triennio 2014-2016 senza incrementi del costo massimo annuo per cliente finale definito per il periodo assicurativo in corso, e che sia pertanto possibile confermare per il prossimo periodo assicurativo quanto previsto in

materia di copertura dei costi afferenti la polizza dalle disposizioni attualmente in vigore.

Tempi di attuazione dell'intervento

5.24 L'Autorità intende adottare il provvedimento di rinnovo della disciplina relativa all'assicurazione gas all'inizio del prossimo mese di maggio, in modo tale da consentire l'avvio entro il giugno successivo della procedura ad evidenza pubblica per la selezione dell'impresa assicuratrice con la quale attivare la nuova polizza. L'esito della selezione potrà pertanto essere acquisito entro novembre, consentendo l'attivazione della nuova polizza a partire dal 1° gennaio 2014.

Tabella 1 – Sintesi degli orientamenti dell’Autorità in relazione alle caratteristiche della polizza attualmente in vigore

Oggetto	Polizza attuale	Orientamenti
Durata della polizza	Triennale	Confermare
Contraente	CIG	Confermare
Copertura	Responsabilità civile, Incendio, Infortuni, Assistenza.	Non confermare le prestazioni della sezione Assistenza
Infortuni	Copertura limitata ai casi di morte o invalidità permanente; esclusione delle spese mediche	Copertura estesa alle spese mediche (anche in forma parziale e limitata nel tempo) e ai casi di invalidità temporanea (almeno per le spese mediche)
Tempestività dei pagamenti	Vincoli contrattuali, soggetti a penale, relativi ai singoli pagamenti e alla struttura complessiva del rapporto pagato/riservato	Rafforzare gli strumenti in grado di facilitare la verificabilità dei casi di inadempimento da parte dell’impresa assicuratrice
Massimali	- <i>Responsabilità civile</i> : euro 11.000.000 - <i>Incendio</i> : euro 154.000 (immobili); euro 63.000 (cose) - <i>Infortuni</i> : euro 195.000 (morte o invalidità permanente totale); da tabellare per invalidità permanente parziale	Incremento degli attuali massimali, almeno per la sezione <i>incendio</i> , associato a una riduzione dei premi, o comunque senza oneri aggiuntivi considerando la contestuale introduzione degli altri contenuti migliorativi per gli assicurati
Riduzione incentivante del premio assicurativo	Non presente	In caso di andamento tecnico favorevole, restituzione da parte dell’impresa assicuratrice di una parte del premio eccedente gli indennizzi effettivamente erogati o posti a riserva per l’anno di riferimento
Copertura dei costi	Componente addizionale alla tariffa di distribuzione e alla tariffa di trasporto	Confermare